



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6194

Seduta del 28/03/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

PRESA D'ATTO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE DA REALIZZARSI SUI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI DALLE PROROGHE DELLE CONCESSIONI DI STOCCAGGIO DEL GAS IN SOTTERRANEO PER I GIACIMENTI DI BRUGHERIO (MI-MB), RIPALTA CREMASCA E GUERINA (CR), SERGNANO (CR-BG), E SETTALA (MI-LO), AI SENSI DELL'ALLEGATO B DELLA D.G.R. 5328/2016

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

Il Dirigente Filippo Dadone

L'atto si compone di 33 pagine

di cui 26 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, “Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo”;

VISTO il decreto direttoriale 4 febbraio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico “Procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto 21 gennaio 2011”;

VISTA la L.R. 43/2015 che, all'articolo 1, comma 7, prevede la stipula di apposite convenzioni con i soggetti proponenti, utili ad individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale destinando gli introiti da ciò derivanti ad interventi di natura e qualificazione ambientale;

DATO ATTO che l'attività di stoccaggio del gas può esercitarsi solo a seguito di apposita concessione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico; in particolare, le determinazioni inerenti lo stoccaggio del gas in giacimento sono assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate (art. 1, comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 239 a seguito della sentenza della Corte costituzionale 14 ottobre 2005, n. 383);

DATO ATTO che la Società Italiana Stoccaggi S.p.A. (di seguito Stogit) è titolare di concessioni di stoccaggio per i giacimenti di Brugherio (MI/MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR) e Settala (MI) rilasciate con provvedimenti di cui al D.M. 5 maggio 1999, che stabiliscono la scadenza al 31 dicembre 2016. Stogit S.p.A. è, inoltre, titolare della concessione di Bordolano (CR), la cui scadenza è prevista al 05 novembre 2031, attualmente non soggetta a proroga;

PRESO ATTO che a Stogit S.p.A. è stata accordata dal Ministero dello Sviluppo Economico, per le quattro concessioni di stoccaggio di gas in oggetto, la prima proroga decennale con la nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2026;

RICHIAMATA la D.G.R. 20 giugno 2016, n. X/5328 “Determinazioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattive di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale. Aggiornamento della deliberazione VIII/11005 del 13 gennaio 2010”;

CONSIDERATO che gli allegati B e C, parti integranti e sostanziali della D.G.R. n. 5328/2016 prevedono che l'intesa regionale con il Ministero dello sviluppo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

economico per il rilascio o la proroga delle concessioni, riporti le condizioni regionali anche sulla base dell'accordo raggiunto con il soggetto proponente, aventi ad oggetto:

- le modalità di definizione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale a favore dei territori interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio in sottosuolo di gas naturale, in applicazione della legge n. 239/2004, art. 1, comma 5, e dalle proroghe temporali delle concessioni esistenti (Allegato B);
- le modalità, i parametri ed i tempi di monitoraggio della sismicità nell'ambito delle attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio in sottosuolo del gas naturale correlati a nuove infrastrutture e a quelle esistenti (Allegato C);

CONSIDERATO che Regione Lombardia, in data 22 giugno 2020, ha sottoscritto un Accordo con ANCI Lombardia e Stogit S.p.A. e in attuazione della DGR n. 5328 del 20 giugno 2016 con riferimento alle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sottosuolo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO);

DATO ATTO che il suddetto Accordo ha previsto, a titolo di compensazione e di riequilibrio ambientale, in conformità all'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e all'art. 1, comma 7, della L.R. n. 43/2015, e nel rispetto delle disposizioni della DGR n. 5328/2016, secondo i criteri di cui all'allegato B, la corresponsione a Regione Lombardia da parte di Stogit S.p.A., della somma di Euro 10.400.000; parte di tale somma, per un valore complessivo di Euro 1.660.050, è corrisposta da Stogit S.p.A., mediante la realizzazione del programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della manutenzione della strumentazione e della relativa analisi dei dati acquisiti, in considerazione dell'importanza di tali interventi per la sicurezza e l'informazione delle popolazioni locali e, pertanto, ritenuti a pieno titolo rientranti nelle compensazioni e riequilibri ambientali;

DATO ATTO che la restante parte della suddetta somma, a titolo di compensazione e di riequilibrio ambientale, per un valore complessivo di € 8.739.950 è stata versata da Stogit S.p.A. a Regione Lombardia, a seguito della approvazione delle D.G.R. n. 3399, 3400, 3401 e 3402 in data 20 luglio 2020 aventi ad oggetto l'espressione del parere favorevole all'intesa rispettivamente per le proroghe delle concessioni di stoccaggio di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO), nei termini dell'articolo 3 (Impegni delle Parti) del sopra citato accordo;

CONSIDERATO che Regione Lombardia ed ANCI Lombardia hanno inteso in tal modo stabilire una proficua collaborazione per l'attuazione delle attività di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzarsi sui territori interessati, capace di superare le conflittualità presenti sul territorio e di indirizzare le Amministrazioni interessate verso una visione strategica e progettuale comune, in modo da favorire la mitigazione degli impianti di stoccaggio del gas naturale nel sottosuolo e contribuire agli obiettivi regionali di sostenibilità e transizione energetica;

PRESO ATTO che, in data 13 ottobre 2020, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Protocollo di Collaborazione Interistituzionale per l'attuazione delle attività di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzarsi sui territori degli Enti locali interessati dalle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sottosuolo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR) e Settala (MI), ai sensi dell'allegato B della DGR 5328/2016, al fine di coordinare, monitorare e rendicontare la realizzazione degli specifici interventi di compensazione e riequilibrio ambientale nei territori interessati, per favorire la mitigazione degli impianti di stoccaggio del gas naturale nel sottosuolo e contribuire agli obiettivi regionali di sostenibilità e transizione energetica, delegando la sua sottoscrizione, avvenuta in data 27 novembre 2020, al Dirigente della competente Unità Organizzativa della D.G. Ambiente e Clima;

DATO ATTO che il Protocollo è finalizzato, altresì, alla redazione e condivisione di specifici "Piani d'Azione" comprendenti gli interventi di compensazione ambientale e di monitoraggio, articolati in due livelli corrispondenti ai Comuni con sede di impianto e ai Comuni senza sede d'impianto nei rispettivi contesti territoriali, con la previsione di stipulare nelle quattro aree oggetto delle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sottosuolo distinti protocolli d'intesa;

DATO ATTO che, per la realizzazione delle attività previste dal Protocollo di Collaborazione Interistituzionale, nelle modalità e secondo i tempi previsti dall'art. 3 dell'Accordo sottoscritto, Regione Lombardia ha trasferito ad ANCI Lombardia la somma di € 8.739.950 già versata da Stogit S.p.A., riservando:

- del 20% dell'importo sopra citato, spettante a Regione Lombardia, la quota pari al 15% ad interventi in ambiti di particolare rilevanza per le politiche regionali e per interventi di interesse sovracomunale, nei territori coinvolti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dal rinnovo delle concessioni e la quota pari al 5% alla copertura di tutte le attività svolte da ANCI Lombardia per l'attuazione del Protocollo stesso;

- il restante 80%, spettante ai Comuni, secondo una percentuale del 60% per i Comuni con sede d'impianto e del 40% per i Comuni interessati dalle superfici di concessione di stoccaggio in sotterraneo del gas naturale;

CONSIDERATO che ANCI Lombardia ha promosso, di concerto con Regione Lombardia, un'azione di regia e supporto tecnico/amministrativo ai Comuni interessati per facilitare la declinazione e l'attuazione delle opere di compensazione ambientale nei diversi ambiti territoriali, curandone la gestione amministrativa e la rendicontazione, mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con i Comuni interessati dalle concessioni, anche facilitando le attività di implementazione delle reti di monitoraggio microsismico;

DATO ATTO che, nell'ambito di tale percorso, Regione Lombardia, al fine di individuare le opere di compensazione ambientale cui destinare l'importo di propria competenza per i Comuni suddivisi nei quattro ambiti territoriali, ha individuato quali temi di maggior rilevanza per le politiche regionali: la biodiversità, l'energia e mobilità sostenibile, i rifiuti e le bonifiche;

VISTO l'allegato programma delle azioni coordinate elaborate dai Comuni lombardi coinvolti nelle opere di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzarsi sui territori degli Enti locali interessati dalle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO);

DATO ATTO che, nell'ambito dell'allegato programma, il Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 7 dell'Accordo, ha individuati le opere che rientrano fra i suddetti temi di maggior rilevanza per le politiche regionali (cui è destinato un finanziamento di competenza regionale pari al 10% della quota di competenza comunale), nonché quelle che rivestono interesse sovracomunale (cui è destinato un ulteriore finanziamento di competenza regionale pari al 5% della quota di competenza comunale); le ulteriori risorse di competenza regionale, non destinate alle suddette opere, e pari a euro 266.145,64, su proposta del suddetto Comitato potranno essere utilizzate per futuri investimenti, in fondo capitale, per interventi volti a sostenere comunità energetiche (L.R. n. 2/2022) all'interno delle aree coinvolte nelle opere di compensazione ambientale;

RITENUTO pertanto di prendere atto del programma, allegato e parte integrante e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sostanziale della presente deliberazione, delle opere di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzarsi sui territori dei Comuni interessati dalle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sottterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO), ai sensi dell'allegato b) della D.G.R. 5328/2016;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all'obiettivo Ter.1701.258 "Decarbonizzazione, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e innovazione nel settore energetico" del vigente PRS;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse,

1. di prendere atto del programma, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, delle opere di compensazione e riequilibrio ambientale da realizzarsi sui territori dei Comuni interessati dalle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sottterraneo per i giacimenti di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca e Guerina (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI-LO), ai sensi dell'allegato b) della D.G.R. 5328/2016;
2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Ufficiale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge